



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive** - Vita privata e familiare - Vita privata come intimità - *Conoscenza delle proprie origini*

Titolo: *La tutela della vita privata e familiare attraverso il diritto di conoscere le proprie origini*

Autore: VALENTINA COLCELLI

Sentenza di riferimento: Corte Europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, Sentenza del 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croatie, CEDH 2002-1, (Requête n° 53176/99)

Parametro convenzionale: ART. 8

Parole chiave: Vita privata - Vita Familiare - Mancata costituzione del rapporto giuridico di filiazione fra la ricorrente ed il padre

La Corte ha più volte sostenuto come le procedure aventi ad oggetto l'accertamento della paternità ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. sent. *Rasmussen c. Danimarca*, 28 novembre 1984, serie A n° 87, p. 13, § 33, e *Keegan c. Irlanda*, 26 maggio 1994, serie A n° 290, p. 18, § 45).

Il diritto vantato da chi chiede di avere accesso ai dati che permettono la conoscenza delle proprie origini rientrano nell'ambito della nozione di «rispetto» della «vita privata e familiare» contenuta nell'articolo 8 cit. (sent. del 13 febbraio 2003, *Odièvre c. France*, in *Reports of Judgments and Decisions*, 2003-III).

Come noto, la Corte europea dei diritti dell'uomo rinviene nella lettera dell'art. 8 CEDU una varietà di valori, spesso posti tra loro anche in una situazione di possibile conflitto, che si estrinsecano tutti intorno ai concetti chiave di "vita privata" e "vita familiare".

Nel senso indicato, l'art. 8 C.E.D.U. contemporaneamente, infatti, tutela diritti tra loro potenzialmente in contrasto e contrapposti: ad esempio garantisce il diritto alla *privacy* ed alla tutela dei propri dati personali nonché il diritto di conoscere le proprie origini, come nel caso che verrà esaminato. Un diritto, quest'ultimo, che si sostanzia nell'aver accesso a dati personali il cui titolare non sempre ha autorizzato la diffusione.

Vista la molteplicità di situazioni giuridiche rilevanti e riconducibili alle nozioni di "vita privata" e "vita familiare", la Corte nell'analizzare i casi sottoposti alla sua attenzione segue generalmente un



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

approccio di tipo sostanziale piuttosto che formale. Essa valuta cioè le circostanze di volta in volta emergenti attraverso un'attenta correlazione all'evoluzione dei valori sociali.

La funzione delle norme sui diritti fondamentali, infatti, è quella di tradurre i valori riconducibili alla dignità della persona umana in enunciazioni, che per loro stessa natura non possono che essere astratte e generali. Nel sistema designato dalla C.E.D.U. - che racchiude il catalogo dei diritti rappresentanti il nucleo proprio della legalità costituzionale europea - la norma non è infatti fine a se stessa. Essa al contrario, proprio per come astrattamente costruita, permette l'enucleazione del diritto applicabile alla fattispecie concreta. Il diritto comune europeo in tema di diritti fondamentali dell'uomo scaturisce dall'interpretazione giudiziaria delle disposizioni contenute nella C.E.D.U. La Convenzione in esame costituisce solo il punto di partenza.

La Corte, allora, principia il suo percorso interpretativo per arrivare ad enucleare anche nuovi diritti fondamentali che assurgano a rango di situazioni giuridicamente rilevanti nell'ambito del processo evolutivo che coinvolge i più disparati settori della società contemporanea (dalla sessualità e all'intimità della persona al progresso tecnologico ed informatico). Questi sono talvolta differenti e ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente tutelati dagli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri.

Nel caso trattato si ribadisce proprio l'ampiezza delle nozioni di "vita privata" e "vita familiare". Nella decisione della Corte che si andrà ad esaminare (§ 51-52) si riafferma come il concetto di "vita familiare", così come enunciato all'art. 8 della Convenzione, non è circoscritto alle sole relazioni fondate sul matrimonio ma racchiude in se altri "legami familiari" *de facto*, purché si tratti di una relazione che abbia sufficientemente durata. In ordine poi, all'estensione della sfera della vita privata, la Corte mette quindi l'accento sulla necessità che quest'ultima includa l'integrità fisica e psicologica di una persona, nonché che essa sia espressione anche di altri aspetti che appartengono all'identità fisica e sociale dell'individuo. Il rispetto della "vita privata" comprendere infatti anche il diritto per ogni persona di stringere relazioni con i suoi simili.

Per tale ragione, l'accesso alle informazioni relative alle proprie origini genetiche rappresenta un corollario necessario del più elevato interesse al pieno sviluppo della personalità e della costruzione della propria identità di essere umano, nell'esclusivo ed assoluto rispetto della vita privata.

La ricorrente, Sig.na Montana Lorena Mikulić, minorenne croata di cinque anni, è nata il 25 novembre 1996 da una relazione non matrimoniale. Ella investe la Corte Europea dei diritti dell'uomo (Req. n° 53176/99) con un ricorso individuale (*ex art. 34 CEDU*), lamentando di essere vittima di una violazione da parte dello Stato croato dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. In particolare, ella ritiene violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare in ragione dell'eccessiva durata dell'azione giurisdizionale da lei e dalla madre intrapresa per ottenere il



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

riconoscimento della paternità da parte del suo presunto padre biologico. L'azione in questione le avrebbe consentito di porre fine allo stato di incertezza sull'identità del proprio genitore e l'avrebbe portata in una fase più precoce della sua vita ad instaurare un legame familiare con il padre.

La ricorrente ritiene di non aver potuto accedere alle informazioni relative alle proprie origini genetiche e con queste soddisfare il diritto all'effettiva realizzazione della propria identità personale. Gli organi giudiziari interni non avrebbero, infatti, proceduto con sollecitudine all'adozione di misure efficaci per costringere il presunto padre a sottoporsi ai numerosi esami ematologici (test del DNA) disposti dal giudice per provare l'esistenza del rapporto biologico di filiazione. Ella, tra l'altro, non aveva avuto alcuna possibilità di presentare un ricorso per accelerare in qualche modo il procedimento e soprattutto di ottenere la comparizione del presunto padre.

L'art. 8, comma 2, della Convenzione ha essenzialmente per oggetto la protezione dell'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, la norma però non si limita ad imporre allo Stato un obbligo di astensione da ogni attività che possa dirsi d'ingerenza. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte si affiancano a questo precetto negativo obbligazioni positive desumibili, di volta in volta, attraverso l'equo bilanciamento tra l'interesse generale e gli interessi particolari dei singoli, lasciato al libero apprezzamento dello Stato.

Nella fattispecie in esame è indispensabile confrontare l'interesse della ricorrente a ricevere tutte le informazioni necessarie per ricostruire la propria identità personale e la propria discendenza, con il diritto di protezione dei propri dati ai terzi vantato dal padre, che preclude la sottoposizione coatta ad analisi mediche, incluso il test del DNA per l'accertamento di paternità (§ 64). E' nel bilanciamento di questi due diritti che si qualifica positivamente o negativamente l'attività dello Stato nel rispetto dei valori garantiti dall'art. 8 cit.

Non possibile, infatti, costringere una persona (nel caso, il presunto padre) a sottoporsi a qualsivoglia analisi clinica. Dall'altro canto, ricorda la Corte, è indispensabile sottolineare come numerosi Stati parte della Convenzione abbiano adottato soluzioni differenti in riferimento al problema che si apre quando un padre o una madre presunti rifiutino di ottemperare alla decisione di un tribunale che impone loro di sottoporsi agli esami necessari per accertare la c.d. "verità biologica" nei confronti di un figlio naturale. La Corte rileva come l'ordinamento croato non preveda alcun meccanismo atto a sanzionare l'ingiustificato rifiuto del preteso padre.

L'assenza di qualsivoglia misura procedurale finalizzata ad imporre al padre di conformarsi al provvedimento di un tribunale, è per la Corte legittimo - ed in linea con il principio di proporzionalità della protezione degli interessi coinvolti - solo nella misura in cui il sistema giuridico in questione offra dei mezzi alternativi in materia di riconoscimento della paternità.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Nel caso in esame le autorità croate non hanno garantito, in base a quanto accaduto, il rispetto della vita privata della ricorrente. La procedura croata per la costituzione del rapporto giuridico di filiazione con il padre naturale, infatti, non realizza un giusto equilibrio tra il diritto della ricorrente a porre fine, senza inutili ritardi, alla situazione di incertezza sulla propria identità personale e il diritto del padre presunto a non sottoporsi al test del DNA. Dichiara, infatti, la Corte che *"la nascita, ed in particolare le circostanze della nascita, fanno parte della vita privata del bambino e di conseguenza dell'adulto il cui rispetto è garantito dall'art. 8 della Convenzione"*.

L'assenza di qualsiasi meccanismo processuale o procedurale che non permetta l'accesso alle informazioni relative alle proprie origini genetiche rappresenta, quindi, una violazione della vita privata così come tutelata dall'art. 8 della Convenzione.

Casi analoghi

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Rasmussen c. Danimarca*, 28 novembre 1984, serie A n° 87, p. 13; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Keegan c. Irlanda*, 26 maggio 1994, serie A n° 290, p. 18; *Gaskin contro Regno Unito*, 7 luglio 1989, Serie A, n. 31; Sentenza del 13 febbraio 2003, *Odièvre c. France*, in *Reports of Judgments and Decisions*, 2003-III.

Profili di diritto interno

Corte costituzionale, sentenza del 25 novembre 2005, n. 425, sulla fatto che una donna possa partorire in una struttura sanitaria appropriata e mantenere l'anonimato nella successiva dichiarazione di nascita e che tale diritto è compatibile con la normativa in materia di adozione, modificata dal recente Codice della privacy, che esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica;

Corte di Cassazione, sentenza del 16 aprile 2008 n. 10051, sul fatto che il rifiuto da parte di presunti fratelli di sottoporsi al test del Dna rappresenta un elemento di prova favorevole a chi chiede il riconoscimento (come era stato già preventivamente affermato nelle sentenze Corte di Cassazione, sentenza n. 1733 del 2008 e n. 6694 del 2006).

Riferimenti bibliografici

S. SONELLI, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 4, 2004, p. 1439 e ss.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

A. PALAZZO, *La filiazione*, in A. Cicu e F. Messineo (a cura di), *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 2007.

M. CARTABIA, *I diritti di azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2004, pt. 2, p. 283 e ss.

(28.02.2010)